

## LEGGE 6 marzo 1987, n. 74

Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio. (GU  
n.58 del 11-3-1987 )

Art. 19.

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. (1) **((2))**

-----

### AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992, n. 17) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 "in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1 Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione".

-----

### AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 10 maggio 1999, n. 154 (in G.U. 1A s.s. 19/05/1999, n. 20) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 "nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi".



Art. 19 L. 74/1984

Esenzioni per atti, documenti  
provvedimenti concernenti il divorzio

Blog: [www.marasciuolo.it](http://www.marasciuolo.it) (contributi, video, podcast e altro)

Canale Youtube:

<http://www.youtube.com/channel/UCa1pOo08JiHxPPLaussGRGg>

Twitter: @marasciuolo

Linkedin: <http://it.linkedin.com/in/gennaromarasciuolo/>

Facebook: <https://www.facebook.com/marasciuolo.it>